



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Il Presidente

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante ulteriori misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante interventi in materia di proroga di termini processuali;

visto il decreto 24 aprile 2020, n. 27;

viste le linee guida predisposte dalla VII Commissione del Consiglio superiore della magistratura con delibere in data 11 e 26 marzo 2020;

sentiti il Dirigente amministrativo e i presidenti di sezione che hanno riferito sull'esito degli incontri tenuti con i giudici delle rispettive sezioni;

sentito Magrif settore civile, dott. Paolo Piana;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, avv. Aldo Luchi, la Vice-presidente, avv. Stefania Bandinelli, e il Segretario, avv. Gianluigi Perra;

sentita la Camera penale di Cagliari nelle persone del presidente, avv. Rodolfo Meloni e del segretario, avv. Giuseppe Ledda;

sentita l'autorità sanitaria regionale;

d'intesa con la Presidente della Corte d'appello e la Procuratrice generale della Repubblica presso la Corte d'appello;

Osserva

Con provvedimento del 19 marzo 2020 si è provveduto a disciplinare l'attività concernente i procedimenti indicati nel 3° comma dell'art. 83 del DL 18/2020 per il periodo fino al 15 aprile termine poi prorogato all'11 maggio 2020 dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

L'art. 83, 6° e 7° comma, del D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 23/2020, prevede che, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone; misure organizzative da adottare d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello; il 7° comma dell'art. citato elenca le misure in concreto adottabili.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica e la necessità di rispettare le indicazioni igienico-sanitarie dell'autorità sanitaria finalizzate, come detto, ad evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone inducono a limitare, anche nel periodo in esame, l'attività giudiziaria che si dovrà sempre conformare a quelle stringenti prescrizioni.

Passando alle concrete misure organizzative si prevede quanto segue:

- a) l'accesso al pubblico negli uffici giudiziari, così come specificatamente disciplinato nel provvedimento del Presidente della Corte d'appello e del

Procuratore generale di prossima emanazione, sarà subordinato all'uso di dispositivi di protezione individuale (in particolare obbligo di indossare la mascherina) e sarà limitato a coloro che documenteranno all'ingresso del palazzo, con l'esibizione del decreto di citazione o dell'avviso di cancelleria che fissa un appuntamento o del decreto di fissazione dell'udienza, l'incombente da svolgere e l'ora in cui lo stesso deve essere svolto;

- b) l'orario di apertura degli uffici non subirà alcuna contrazione ma il servizio sarà limitato esclusivamente all'attività che deve essere svolta in dipendenza di scadenze urgenti e prossime;
- c) tutti i rapporti tra la cancelleria, gli avvocati e l'utenza sia qualificata (consulenti, periti, ausiliari del giudice in genere) che non qualificata si svolgeranno in via prioritaria per via telematica, soprattutto nel civile, o per mezzo della posta elettronica certificata, soprattutto nel penale; se ciò non fosse possibile, per es. per la mole degli atti richiesti o perché l'atto deve per legge essere depositato personalmente, l'accesso ai servizi avverrà previa prenotazione, con richiesta inoltrata per tempo, possibilmente con specificazione dell'oggetto della richiesta, agli indirizzi di posta elettronica certificata (affari generali; contenzioso civile, corpi di reato, corte d'assise, esecuzioni immobiliari, esecuzioni mobiliari, cancelleria fallimentare, sezione GIP/GUP, sezione lavoro, dibattimento penale, terza area (esecuzione penale), volontaria giurisdizione) già comunicati al Consiglio dell'ordine degli avvocati; la cancelleria fisserà, nel più breve tempo possibile, un appuntamento ad ora fissa per evitare forme di assembramento; sarà, in ogni caso, garantito l'accesso alle cancellerie per il compimento di tutte le attività in scadenza;
- d) le udienze sia civili che penali devono essere celebrate a porte chiuse.